



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c.-90010 Pollina (PA) C.F. e P.I.00623750825-TEL 0921425009 FAX 0921425426-PEC comunedipollina@pec.it

Z

Estratto Delibera di Giunta N° 90 del 04-07-2023 .

Oggetto: *APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONDIVISO AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL 16/11/2022 E SCAVALCO D'ECCEDEENZA AI SENSI L'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 AL COMUNE DI CAPRI LEONE.*

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Capri Leone (ME) con nota del 22.06.2023 acquisita al protocollo generale di questo Ente con n.6350 di pari data richiedeva la disponibilità all'utilizzo della dipendente Agostino Ninone Angela, dipendente a tempo indeterminato e pieno area Funzionari ed EQ così come di seguito dettagliato:

- per n.12 ore settimanali in convenzione ai sensi dell'art.23 del Ccnl 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso) fino al 31.12.2023;
- per n.12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. scavalco d'eccedenza) fino al 31.12.2024;

Richiamato il nulla osta concesso da questa Amministrazione Comunale con nota prot.6702 del 29.06.2023;

Atteso che con nota del 4.07.2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n.6908 in pari data il Comune di Capri Leone ha trasmesso le delibere di Giunta Comunale nn.158 e 159 del 03.07.2023 di approvazione degli schemi di convenzione.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, il quale prevede la possibilità, per i comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione- Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n.34- 2008, con il quale ribadisce che l'art.n 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs n.

165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

Richiamata la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n. 3611/2007 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

Richiamato al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensione, e in attuazione di quanto sancito dall'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra enti.

Visto l'art.23 del CCNL 16.11.2022 il quale recita "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione*".

Visto l'articolo 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali: " Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" , che così recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori

interessati, personale assegnato da altri cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

Vista la delibera n. 109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso con quello c.d di " eccedenza".

Valutato dover procedere con l'approvazione degli schemi di convenzione allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione;

Acquisito i pareri ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000.

Visti

-Il Tuel

-l'O.R.EE.LL.

-Il Regolamento degli Uffici e Servizi di questo Ente

-lo Statuto Comunale

PROPONE ALLA G.C.

1. **Di approvare** gli allegati schemi di convenzione regolanti i rapporti con il Comune di Capri Leone per l'utilizzo della dipendente di questo Ente, a tempo indeterminato e pieno area Funzionari ed EQ, Agostino Ninone Angela così come di seguito dettagliato:

- per n.12 ore settimanali in convenzione ai sensi dell'art.23 del Ccnl 16.11.2022 (c.d. scavalco condiviso) fino al 31.12.2023;
- per n.12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. scavalco d'eccedenza) fino al 31.12.2024;

2. **Di autorizzare** il Sindaco alla loro sottoscrizione.